

Emanato con D.R. n. 5329 del 21.11.2019 come modificato dal D.R. n. 5128 del 27.10.2023
(rettificato con D.R. n. 5230 del 31.10.2023)

Pubblicato in albo web di Ateneo il 27.10.2023 – in vigore dall'11.11.2023

A cura dell'Area legale e generale



**Università
di Genova**

REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI DI SUPPORTO

INDICE

Art. 1 – Schede di valutazione della didattica e dei servizi di supporto redatte dagli studenti

Art. 2 – Somministrazione e compilazione

Art. 3 – Elaborazione dei dati raccolti con le schede di valutazione

Art. 4 – Diffusione dei dati

Art. 5 – Pubblicazione dei risultati

Art. 6 – Entrata in vigore ed efficacia

Art. 1 – Schede di valutazione della didattica e dei servizi di supporto redatte dagli studenti

1. L'analisi delle schede di valutazione della didattica e dei servizi di supporto fa parte del sistema di assicurazione della qualità dell'Università ed è organizzata e monitorata dal presidio della qualità dell'Ateneo (in seguito: presidio). Le valutazioni e le osservazioni espresse in tali schede sono utilizzate per rivedere e migliorare le modalità didattiche e logistiche di svolgimento degli insegnamenti e dei corsi di studio negli anni successivi.
2. Il presidio predispose le schede di valutazione sulla base della normativa vigente, con domande differenziate per gli studenti frequentanti e non frequentanti, e di esigenze specifiche dell'Ateneo; redige altresì le Istruzioni per la somministrazione, l'analisi e la pubblicazione delle schede di valutazione della didattica e dei servizi di supporto, in cui vengono annualmente dettagliati i tempi e i modi di somministrazione e di compilazione delle schede di valutazione, le modalità di analisi e di pubblicazione dei risultati.
3. Ciascun corso di studio definisce le unità di rilevazione per la valutazione (unità didattica) e ne invia comunicazione al presidio; le unità didattiche possono essere costituite da:
 - a) insegnamenti (eventuali frazionamenti);
 - b) moduli (eventuali frazionamenti).
4. Le schede di valutazione, oltre ai quesiti obbligatori previsti da ANVUR, includono due domande aggiuntive relative alla valutazione complessiva delle unità didattiche e dei docenti che le hanno erogate.
5. Le scuole e i dipartimenti, su iniziativa dei consigli di corso di studio, secondo le rispettive competenze e sentite le commissioni paritetiche di riferimento, possono integrare le schede di valutazione con ulteriori domande. Le proposte di integrazione sono inoltrate al presidio che assume le definitive determinazioni in merito.

Art. 2 – Somministrazione e compilazione

1. La somministrazione delle schede di valutazione avviene esclusivamente per via telematica utilizzando una piattaforma unica di Ateneo.
 2. Per l'accesso alla piattaforma è necessaria l'autenticazione con le proprie credenziali. Il sistema garantisce agli studenti la segretezza della compilazione delle schede e l'impossibilità per chiunque di risalire al nominativo dello studente che ha compilato ciascuna scheda.
 3. Ai fini della valutazione di una unità didattica sono considerati studenti frequentanti gli studenti che siano stati presenti ad almeno il 50% delle lezioni. Ai fini della valutazione annuale di un corso di studio, sono studenti frequentanti gli studenti che siano stati presenti in media ad almeno il 50% delle lezioni degli insegnamenti previsti nel piano di studi.
 4. Gli studenti, frequentanti e non frequentanti, in corso e per i quali l'unità didattica è prevista nel piano di studi per l'anno accademico di riferimento sono obbligati a compilare le schede di valutazione o a dichiarare espressamente la loro volontà di non compilarle.
- In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi lo studente:
- a) non può iscriversi all'esame di profitto se non ha compilato la scheda di valutazione della relativa unità didattica ovvero se non ha manifestato la sua volontà di non compilarla;
 - b) non può presentare il piano di studio per l'anno di corso successivo se non ha compilato la scheda di valutazione annuale del corso di studio ovvero se non ha manifestato la sua volontà di non compilarla;
 - c) non può iscriversi all'esame di laurea se non ha compilato la scheda di valutazione annuale del corso di studio ovvero se non ha manifestato la sua volontà di non compilarla.

Art. 3 – Elaborazione dei dati raccolti con le schede di valutazione

1. Il presidio monitora, con il supporto degli uffici di Ateneo competenti, l'elaborazione dei risultati delle valutazioni relativi a ciascuna unità didattica e a ciascun corso di studio. Inoltre il presidio si assicura che tali elaborazioni vengano rese disponibili agli aventi diritto.
2. Per ciascuna scuola e dipartimento i risultati delle valutazioni delle unità didattiche e dei corsi di studio sono resi disponibili secondo i seguenti livelli di aggregazione/disaggregazione:
 - a) elaborazione dati aggregati relativi a tutte le unità didattiche e ai corsi di studio a livello di scuola;
 - b) elaborazione dati aggregati relativi a tutte le unità didattiche e ai corsi di studio a livello di dipartimento;
 - c) elaborazione dati aggregati relativi a tutte le unità didattiche a livello di corso di studio;
 - d) elaborazione dati per ciascun corso di studio;
 - e) elaborazione dati per ciascuna unità didattica;
 - f) elaborazione delle risposte alla domanda aggiuntiva sulla valutazione complessiva dell'unità didattica di cui all'articolo 1, comma 4;
 - g) elaborazione delle risposte alla domanda aggiuntiva sulla valutazione complessiva del docente erogante di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Al fine di garantire la segretezza della compilazione da parte degli studenti, non vengono utilizzate le valutazioni di un'unità didattica se il numero dei questionari compilati è inferiore a cinque.
4. I risultati delle domande aggiuntive richieste da scuole e dipartimenti, di cui all'articolo 1, comma 5, vengono forniti tramite piattaforma e senza alcun tipo di aggregazione ai coordinatori di corso di studi, direttori di dipartimento e presidi e sono elaborati a cura delle strutture proponenti.

Art. 4 – Diffusione dei dati

1. I risultati di cui ai punti a), b), c), d) e) e f) dell'articolo 3, comma 2, sono forniti agli organi di governo dell'Ateneo, al presidio della qualità di Ateneo e al nucleo di valutazione.
2. I risultati di cui ai punti e), f) e g) dell'articolo 3, comma 2 sono visibili tramite piattaforma al docente interessato, al coordinatore del corso di studi e al direttore del dipartimento di riferimento del corso di studi. I componenti della commissione per l'assicurazione della qualità del corso di studio non hanno accesso diretto ai questionari tramite piattaforma, ma utilizzano i risultati di cui ai punti e) ed f), forniti dal coordinatore del corso di studi, ai fini della stesura del documento analisi dei risultati delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei docenti sull'attività didattica e sui servizi di supporto.
3. I risultati di cui ai punti e) ed f) sono resi altresì disponibili a tutti i componenti delle commissioni paritetiche di scuola e di dipartimento, ove costituite.¹
4. Il coordinatore del corso di studi, in presenza di insegnamenti con valutazioni negative fortemente al di sotto della media, si attiva, raccogliendo ulteriori elementi di analisi, per comprenderne le ragioni e suggerire, in collaborazione con i rappresentanti degli studenti nella commissione per l'assicurazione della qualità o con i rappresentanti degli studenti nella commissione paritetica di riferimento, provvedimenti mirati a migliorare gli aspetti critici della fruizione del corso da parte degli studenti. Le attività migliorative proposte saranno riportate nei rapporti di riesame ciclico dei corsi di studi.
5. Il presidente della commissione paritetica della scuola e il presidente della commissione paritetica di dipartimento, ove sia stata costituita, presentano annualmente, rispettivamente al consiglio della

¹ Comma modificato con D.R. n. 5128 del 27.10.2023 (rettificato con D.R. n. 5230 del 31.10.2023).

scuola e al consiglio del dipartimento, una relazione sui risultati emersi dalla somministrazione dei questionari.

6. Al di fuori dei casi e dei fini espressamente contemplati dal presente regolamento, è vietata la diffusione e la comunicazione, sotto qualsiasi forma, dei dati relativi alla singola scheda compilata, nonché dei risultati di cui ai punti e), f) e g) dell'articolo 3 comma 2, fatta salva la possibilità per il docente di utilizzare i dati che lo riguardano. La violazione del divieto costituisce illecito disciplinare.

Art. 5 – Pubblicazione dei risultati

1. L'Ateneo pubblica nel proprio sito informatico i risultati di cui ai punti a), b), c) e d) dell'articolo 3, comma 2.

2. I dati di cui ai punti e) e f) sono pubblicati dall'Ateneo ove il docente abbia espresso, per via informatica, il proprio consenso.

Art. 6 – Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato nell'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello emanato con D.R. n. 91 del 10.01.2018.